



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Ordinanza N. 8 del 07/02/2014

IL SINDACO

PRESO ATTO che si sono verificati ripetuti superamenti ai valori limite previsti dalle direttive CEE in materia di qualità dell'aria, recepita con D.L.vo n.155 del 13 agosto 2010, in tutto il territorio Comunale, si rende pertanto necessario adottare e attuare le misure necessarie a contenere i valori limite entro i termini stabiliti dalla normativa;

VISTE le Ordinanze Sindacali n°4 del 13/01/2012 e n°66 del 20/04/2012;

CONSIDERATO che il "Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente", ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.L.vo n. 351/1999, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010, ha previsto una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera riguardanti i maggiori settori emissivi (macrosettori);

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 1658 del 09/12/2013 "Provvedimenti contingenti per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007";

PRESO ATTO che il testo dell'Accordo di Programma contenuto nella delibera sopra indicata ha tenuto parzialmente conto delle osservazioni di alcune associazioni di categoria sull'inutilità di mettere in atto azioni non controllabili, definendo comunque limitazioni sulla combustione di biomasse solide, seppure meno restrittive rispetto all'Accordo scorso.

VISTA la propria Delibera di Giunta n. 113 del 13/04/2010 avente per oggetto "Atto di indirizzo sugli interventi di limitazione concentrazioni di polveri sottili sul territorio"

VISTO l'atto di indirizzo n°8 del 21/01/2014 adottato dalla Giunta Comunale affinché il Comando di Polizia Municipale e l'U.O.C. Tutela Ambientale prevedessero rispettivamente e per quanto di competenza, azioni di contrasto alle polveri sottili attraverso limitazioni alla circolazione stradale e limitazione ai settori produttivi, commerciali e residenziali, in coerenza con i contenuti della Delibera della Giunta regionale n. 1658 del 09/12/2013 "Provvedimenti contingenti per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007" ;

RITENUTO opportuno, al fine di non ingenerare confusione sulla durata dei provvedimenti, prevederne la ripresa automatica dal 15 settembre al 15 maggio di ogni anno sino a nuova disposizione;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

VISTO l'art. 50 del TUEL D. Lgs. 267/2000

D I S P O N E

la revoca delle precedenti Ordinanze Sindacali n°4 del 13/01/2012 e n°66 del 20/04/2012

O R D I N A

nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza ed il 15 maggio 2014 e successivamente dal 15 settembre al 15 maggio di ogni anno, sull'intero territorio comunale e fino a nuova disposizione:

- 1) Tutte le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.
- 2) Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno l'80% delle polveri sottili PM10, ed inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli. Qualora un singolo apparecchio non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due apparecchi in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico). I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione ricadenti nel territorio comunale, devono comunicare ai Comuni, entro il 15 novembre 2014, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. edilizia, se necessaria.
- 3) Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni $CO \leq 0,16\%$, $PTS \leq 40 \text{ mg/Nm}^3$;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni $CO \leq 0,032\%$, $PTS \leq 30 \text{ mg/Nm}^3$;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune di Falconara Marittima, entro quindici giorni dall'installazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

b) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni $CO \leq 0,16\%$, $PTS \leq 100 \text{ mg/Nm}^3$;
- cucine a legna con rendimento nominale $\geq 70\%$, emissioni $CO \leq 0,24\%$, $PTS \leq 100 \text{ mg/Nm}^3$;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni $CO \leq 0,032\%$, $PTS \leq 50 \text{ mg/Nm}^3$;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi.

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;

Per gli impianti o apparecchi a biomassa solida installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia ai Comuni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza Sindacale.

4. il divieto di utilizzo dell'olio combustibile BTZ negli impianti termici di edifici pubblici e private

Del presente provvedimento dovrà essere fornita adeguata pubblicità e diffusione mediante:

- pubblicazione sito internet;
- pubblicazione albo pretorio;
- comunicati stampa;
- trasmissione alle Associazioni di categoria interessate;

E' fatto obbligo a chiunque rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 a art. 5 comma 3 della L. 7 Agosto 1990 n° 241, avverte che contro la presente ordinanza é ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

La Provincia di Ancona, le Autorità istituzionalmente preposte al controllo e gli Organi Tecnici competenti sono incaricati di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Regione Marche, Assessorato Ambiente e PF Tutela delle Risorse Ambientali, alla Prefettura di Ancona, alla Provincia di Ancona, Area Ecologia e all'ANCI Marche.

Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 è l'Ing. Paolo Olivanti.

F.TO IL SINDACO
(Goffredo Brandoni)